

PERITO ASSICURATIVO: UNA PROFESSIONE IN CRESCITA

ROBERTO FUNARO



Vorrei porre la giusta attenzione su un argomento di forte attualità, troppo spesso minimizzato per la scarsa informazione a cui consegue una certa mancanza d'interesse da parte dei nostri iscritti: mi riferisco alla figura del Perito assicurativo.

È da premettere che, secondo l'articolo 1882 del nostro codice civile, l'assicurazione è quel contratto con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro. Per rispettare i dettami del codice, le Compagnie Assicuratrici, in caso di sinistri, tramite un accertamento peritale devono individuare le cause e accertare le responsabilità. Qui entra in scena il Perito assicurativo che, attraverso un'ispezione conoscitiva dello stato dei luoghi, dovrà raccogliere prove oggettive e documentali e avrà il compito di quantificare mediante una stima secondo tariffe e prezzi di mercato l'entità stessa del danno da liquidare.

Nel panorama normativo italiano, tuttavia, nonostante le molteplici iniziative finalizzate alla regolamentazione di tale attività, tra cui la recente norma UNI 11628¹ pubblicata dalla commissione tecnica dei servizi in relazione ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei periti liquidatori assicurativi con esclusione del ramo RC Auto e relativi danni, sino ad ora per il Perito Rami Elementari

È evidente a tutti come il settore delle perizie assicurative, vista l'attuale apertura di mercato, sia destinato a registrare una crescita verticale del ruolo del perito assicurativo, una figura misconosciuta ma di grande interesse per la categoria dei geometri, tecnici per vocazione e percorso formativo con la più grande attitudine ad espletare questa attività. Con l'obiettivo di far circolare il più possibile le informazioni utili per i colleghi interessati ad approfondire o ad intraprendere questa nuova sfida la Commissione Estimo ed Agricoltura del Collegio, ha deliberato di organizzare prossimamente un seminario sull'argomento.

**SINO AD ORA PER IL PERITO
RAMI ELEMENTARI NON È STATA
ANCORA PREVISTA ALCUNA
ISCRIZIONE O APPARTENENZA
AD UN ALBO SPECIFICO O
PROFESSIONALE.**

non è stata ancora prevista alcuna iscrizione o appartenenza ad un Albo specifico o Professionale. Esistono, peraltro, da anni numerose Associazioni Peritali rami elementari nate con la finalità di promuovere il valore della categoria, il sostegno della qualità delle competenze e dell'unicità del contributo dato dal professionista nell'attività svolta.

È di tutta evidenza che, visto il proliferare negli ultimi anni di polizze assicurative a garanzia di fabbricati condominiali o privati, nonché l'obbligatorietà per i costruttori di fornire ai propri acquirenti una polizza decennale postuma, il mercato delle perizie assicurative è certamente destinato ad una crescita verticale.

Molti incarichi, derivanti da queste polizze, passano già attraverso studi professionali fiduciari riconosciuti dalle compagnie assicurative, al cui interno prestano la loro opera più tecnici afferenti a diverse categorie professionali. Tra questi, molti sono quelli che hanno potuto ricollocarsi in un settore di mercato come dicevo all'inizio snobbato ma ormai non più ignorabile. Anche tra i nostri iscrit-

PERITO RAMI ELEMENTARI

L'espressione corrisponde alla classificazione dei rischi adottata quando dottrina e legislazione iniziarono le elaborazioni di termini e concetti inerenti le attività lavorative. L'espressione trae origine dagli "elementi naturali" perché, all'epoca, le forme assicurative erano destinate per lo più a proteggere i prodotti del suolo e le cose contro i danni provocati da eventi della natura quali tempesta, fulmine, grandine. Oggigiorno la classificazione dei rischi per Ramo è molto più complessa, ma il termine è rimasto di uso comune nella tradizione assicurativa e nel lessico corrente per i cosiddetti Rami Danni.

L'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) definisce Rami Elementari i seguenti settori:

- Globale Fabbricati
- Abitazioni
- Incendio
- Furti
- Danni Indiretti
- Rischi Tecnologici
- Responsabilità Civile Generale

ti, sono numerosi quelli che esercitano in questa branca professionale, anche perché il geometra, per sua vocazione nonché per il percorso formativo svolto, è sicuramente tra le figure tecniche con più attitudine nell'espletare tale attività.

Questa apertura di mercato per la nostra categoria non può essere ignorata, pertanto noi della Commissione Estimo ed Agricoltura del Collegio dei Geometri di Roma, ci siamo prefissati come primo obiettivo di organizzare prossimamente un seminario sull'argomento, allo scopo di far circolare il più possibile le informazioni utili per i colleghi interessati ad approfondire o ad intraprendere questa nuova sfida che sappiamo verrà affrontata, come sempre, con la perseveranza e professionalità che da sempre distinguono il geometra.

¹ La commissione tecnica Servizi ha pubblicato la norma UNI 11628 in relazione ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei periti liquidatori assicurativi con esclusione del ramo RC Auto e relativi danni. La norma si prefigge lo scopo di definire i requisiti relativi all'attività professionale del perito assicurativo, ossia relativi all'attività professionale degli esperti dell'accertamento, della stima e/o della liquidazione del danno. Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificate, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

La norma esclude: • i danni di circolazione, furto e incendio dei veicoli e dei natanti; • la quantificazione dei danni fisici e biologici a persone.